

SENTENZA 11 luglio 2016, n. 3052

Esiti consultazioni elettorali regionali 2015. Appello Argese.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8874 del 2015, proposto da: Argese Ciro, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Magno, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Archimede, 112;

contro

Regione Puglia, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Matteo e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione, in Roma, via Barberini, 36;

nei confronti di

Morgante Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

Mennea Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria 2; Marmo Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio legale Assumma, in Roma, via Nicotera, 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, SEZIONE II, n. 1321/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Puglia all'esito delle elezioni tenutesi il 31 maggio 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Morgante Luigi, Ruggiero Mennea e Nicola Marmo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Magno, Saverio Sticchi Damiani, per delega di Matteo, Di Lecce, Matassa, anche per delega di Di Gioia, Antonio Quinto, anche per delega di Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il dott. Cito Argese impugna gli esiti delle ultime elezioni del presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del consiglio regionale, svoltesi il 31 maggio 2015, nelle quali si è candidato alla carica di consigliere per la lista "Movimento politico Schittulli - Area popolare" nella circoscrizione di Brindisi, risultando il primo dei non eletti, con 2.934 preferenze.

2. Il dott. Argese sostiene che la legge regionale pugliese regolante il sistema elettorale per il consiglio regionale - legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*), come modificata dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 [*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*] - avrebbe previsto il correttivo di calcolo costituito dal c.d. "riallineamento". Secondo la prospettazione del dott. Argese il correttivo sarebbe stato introdotto dal consiglio regionale con apposito emendamento votato dalla maggioranza nella seduta n. 123 del 26 febbraio 2015, nell'ambito del procedimento di approvazione della legge da ultimo menzionata, e per la precisione attraverso l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 8 della legge n. 7 del 2015.

Nondimeno, nella versione della legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia del 13 marzo 2015 questo meccanismo sarebbe stato inopinatamente omissivo.

3. Il dott. Argese deduce quindi che in virtù del riallineamento così approvato si sarebbe dovuta operare una diversa distribuzione dei seggi tra la circoscrizione provinciale di Brindisi e quella di Taranto, consentendogli di così di ottenere il seggio consiliare invece riconosciuto dall'Ufficio centrale regionale al sig. Luigi Morgante, candidatosi nella medesima lista ed eletto in quest'ultima circoscrizione (con 2.082 preferenze). Il ricorrente chiede pertanto che il risultato elettorale sia conseguentemente corretto ai sensi dell'art. 130, comma 9, cod. proc. amm.

4. Gli assunti qui sintetizzati non sono stati condivisi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari con la sentenza in epigrafe.

Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che la versione della legge pubblicata fosse conforme a quella approvata dal consiglio regionale e che l'emendamento recante il meccanismo del riallineamento, pur inizialmente approvato, fosse stato successivamente posto nuovamente in votazione, con esito opposto.

5. Quindi, con il presente appello il dott. Argese ripropone le medesime censure già svolte nel ricorso originario.

DIRITTO

1. Come esposto nella parte in fatto, la pretesa del dott. Argese ad essere proclamato consigliere regionale si impernia su una asserita non conformità tra la versione della legge di modifica del sistema elettorale regionale pugliese n. 7 del 2015 approvata dall'organo legislativo, di cui invoca l'applicazione, e quella invece risultante nella fase integrativa dell'efficacia, attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, in relazione alla quale dovrebbero essere apportati i conseguenti *errata corrige*.

2. Sennonché, come rappresentato dall'appellato sig. Ruggiero Mennea, sulla stessa questione si è pronunciata in senso sfavorevole alle tesi dell'odierno appellante la III Sezione di questo Consiglio di Stato, nelle sentenze del 31 maggio 2016, nn. 2313 e 2314.

In queste pronunce si è affermato quanto segue: «Dopo la prima approvazione dell'emendamento, riportata alle *pagg. 24-30 del resoconto stenografico*, il Presidente dell'Assemblea ha disposto la ripetizione della votazione relativa all'art. 8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, per l'approvazione dell'emendamento n. 34), perché risultava proposto un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis». Nelle decisioni in esame si dà quindi atto che questa nuova votazione si è conclusa questa volta con la mancata approvazione dell'emendamento, ivi specificandosi che «il subemendamento all'art. 8, cui ha fatto riferimento il Presidente,

non è stato tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all'art.8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34».

3. Tanto premesso, questa Sezione condivide le conclusioni cui è giunta la III Sezione e pertanto ritiene che l'appello debba essere respinto.

Pur pregevolmente argomentata, anche in sede di discussione finale, la tesi opposta del dott. Argese, diretta a sostenere che la non approvazione si riferirebbe in realtà al subemendamento soppressivo del comma 8-bis dell'art. 8 1. n. 7 del 2015, non trova fondamento sulla base della lettura del resoconto stenografico relativo alla seduta del consiglio regionale del 26 febbraio 2015, n. 123.

4. Dal documento in questione risulta innanzitutto - e cioè non è contestato dalle parti in causa - che il comma 8-bis recante il meccanismo del riallineamento è stato inizialmente approvato dal consiglio regionale (pag. da 24 a 30 del resoconto stenografico della seduta in questione). Tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'appellante, nel prosieguo del dibattito l'emendamento è stato espunto dalla formulazione finale dell'articolo, in conseguenza di una nuova votazione dell'assemblea legislativa regionale, questa volta sfavorevole alla sua introduzione.

5. Occorre al riguardo specificare che l'equivoco all'origine della presente controversia sorge dalla seguente dichiarazione del presidente del consiglio regionale: «Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato» (pag. 57 del resoconto stenografico). Su questa base, il dott. Argese sostiene che attraverso l'impiego del concetto di «subemendamento» il presidente abbia inteso riferirsi al subemendamento soppressivo del comma 8-bis, e non già a quello recante lo stesso.

6. La tesi non può tuttavia essere condivisa.

Come riconosce lo stesso appellante, questa dichiarazione è preceduta da una precisazione del presidente del seguente tenore: «Per quanto riguarda l'art. 8, un'interpretazione tecnica ci porta a ripetere la votazione per evitare di ricorrere ad un emendamento soppressivo». Ad essa segue quella sopra riportata.

Come del pari riconosce il dott. Argese, dalla videoregistrazione della seduta risulta che il presidente del consiglio regionale ha dichiarato che: «Per quanto riguarda l'art. 8, un'interpretazione tecnica ci porta a ripetere la votazione perché è necessario, piuttosto che fare l'emendamento soppressivo, rivotare e rivotare *non approvando*. Questo è il consiglio, cioè metto, io metto in votazione il subemendamento all'art. 8 di pagina 34 in votazione e deve essere soppresso, quindi deve essere respinto. Chi è favorevole? Contrari, contrari, contrari. Perfetto, soppresso non esiste più».

7. Da questi brani emerge dunque la chiara volontà di effettuare una seconda votazione sull'emendamento introduttivo del meccanismo del riallineamento, inizialmente approvato, al fine di chiamare l'organo ad una nuova deliberazione di segno contrario, onde evitare

di dovere porre ai voti il subemendamento soppressivo. Quindi, in conformità ai *desiderata* del presidente, l'assemblea ha votato per il suo non mantenimento nel testo della legge: «Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato» (così, ancora, il resoconto stenografico).

8. Come sopra accennato, a questa ricostruzione dell'andamento del dibattito consiliare il dott. Argese ne oppone una antitetica. Questa si fonda su approfondite e minuziose analisi, sintattica delle frasi pronunciate ed esegetica della terminologia giuridica impiegata dal presidente nel frangente in discussione.

L'errore dell'odierno risiede tuttavia nel pretendere da quest'ultimo un rigore espressivo e concettuale che dalla conduzione del dibattito quale testimoniata dai documenti qui in esame non è configurabile. Dagli stessi documenti emergono per contro ripetute inversioni di termini e dati, ed in particolare, oltre a quello tra emendamento e subemendamento, l'ulteriore errato riferimento - evidenziato dallo stesso dott. Argese - all'emendamento a pag. 34, da intendersi invece alla stregua di una lettura complessiva delle dichiarazioni del presidente all'emendamento n. 34, ovvero a quello introduttivo del riallineamento attraverso l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 8 della legge n. 7 del 2015.

9. Quindi, le fonti di prova finora esaminate forniscono un solo elemento certo, consistente nella volontà del presidente del consiglio regionale, manifestata anche con discutibile travalicamento della funzione di imparziale direzione dei lavori, di espungere dal testo della legge di riforma del sistema elettorale regionale

il correttivo nella distribuzione dei voti in precedenza approvato, attraverso una nuova votazione finalizzata dell'emendamento introduttivo del riallineamento a rendere superfluo il voto sul relativo subemendamento soppressivo.

10. A fronte di questa dirimente considerazione l'appello deve essere respinto, ma l'indubbia particolarità della questione controversa giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra tutte le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 11 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

